



PROPOSTE DI EMENDAMENTI PRESENTATI

Ddl di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante “*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale*”

AS 997

N.B. Le proposte fondamentali sono segnalate con **

Sommario

1. Estensione terzo mandato ** PRESENTATO CON NUOVA FORMULAZIONE CHE SI RIPORTA DI SEGUITO	2
4.4 Bizzotto, Tosato (LEGA)	2
4.2 Durnwalder (Aut)	2
4.3 Durnwalder (Aut)	2
2. Proroga termine indennità sindaci (art. 1, co. 20 ter del dl n. 198/2022) 4.11 Tosato (LEGA); 4.12 Occhiuto (FI)	3
3. Abrogazione cause ostative alla candidatura a parlamentare per i sindaci dei comuni con pop. superiore a 20.000 abitanti e riordino della disciplina in materia di incompatibilità NON PRESENTATO	3
4. Disposizioni in materia di responsabilità dei sindaci- 4.0.3 Tosato; 4.0.4 Occhiuto, Ternullo	4

1. Estensione terzo mandato **** PRESENTATO CON NUOVA FORMULAZIONE CHE SI RIPORTA DI SEGUITO**

4.4 Bizzotto, Tosato (LEGA)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.» I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

4.2 Durnwalder (Aut)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, i commi 2 e 3 sono soppressi.».

4.3 Durnwalder (Aut)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.»;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a tre anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.».

1-bis. I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.».

2. Proroga termine indennità sindaci (art. 1, co. 20 ter del dl n. 198/2022) **4.11 Tosato (LEGA); 4.12 Occhiuto (FI)**

Art. 4

Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale

All'art. 4, aggiungere infine il seguente comma:

Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "Fino al 31 dicembre 2025".

Motivazione

L'emendamento si rende necessario in quanto, l'apposizione del termine del 31 dicembre 2023, previsto dall'art. 1, comma 20-ter, del d.l. 29 dicembre 2022, n.198, convertito in legge 24 febbraio 2023 n. 14, apre ad interpretazioni della norma che escludono, dal 2024, la possibilità che il contributo statale per l'indennità degli amministratori locali possa essere attribuito anche agli amministratori che abbiano deliberato una riduzione della stessa.

3. Abrogazione cause ostative alla candidatura a parlamentare per i sindaci dei comuni con pop. superiore a 20.000 abitanti e riordino della disciplina in materia di incompatibilità **NON PRESENTATO**

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 7, primo comma, le lettere b) e c) sono abrogate.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza" sono inserite le seguenti: ", anche conseguente ad incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 7-bis);";

b) l'articolo 62 è abrogato;

c) all'articolo 63, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "7-bis) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per le province, colui che ricopre la carica di deputato o di senatore della Repubblica.".

Motivazione

L'emendamento interviene per eliminare il divieto della candidatura a parlamentare per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, previsto dall'art. 7, c.1, lettera c), del DPR n. 361/1957. Tale norma è lesiva nei confronti degli amministratori locali in quanto mina la continuità dell'esercizio delle funzioni politico-amministrative, il perseguimento degli obiettivi di mandato e il buon andamento dell'azione amministrativa e

sembra ledere il diritto fondamentale di elettorato attivo e passivo per i cittadini italiani, previsto dall'articolo 48 della Cost.

Pertanto, occorre prevedere l'abrogazione della norma che dichiara ineleggibili a parlamentari i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e sopprimere la norma che attualmente prevede che l'accettazione della candidatura comporti immediatamente la decadenza della carica elettiva ricoperta; si evita così il commissariamento del comune nel caso di accettazione della candidatura alla carica di parlamentare da parte del sindaco e si consente al vice sindaco di assicurare continuità all'azione amministrativa dell'ente fino alle nuove elezioni; infine, occorre prevedere l'incompatibilità tra la carica di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e la carica di deputato o di senatore.

4. Disposizioni in materia di responsabilità dei sindaci- 4.0.3 Tosato; 4.0.4 Occhiuto, Ternullo

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
- 2) al comma 2 sopprimere le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti";
- 3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5 bis: "Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

b) all'art. 54, è aggiunto il seguente comma:

4 ter: "Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge"

d) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."

Motivazione

L'emendamento ha l'obiettivo di meglio delimitare la responsabilità del Sindaco per l'esercizio o il mancato esercizio del potere di ordinanza sindacale previsto dagli articoli 50 e 54, nonché mira a meglio circoscrivere la distinzione tra la gestione amministrativa, di

competenza esclusiva dei dirigenti, e le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, di competenza dell'organo politico. La richiesta si rende necessaria in considerazione del fatto che il potere di ordinanze sindacali, contingibili e urgenti, come previsto dagli artt. 50 e 54, ha avuto, negli ultimi anni, un'evoluzione giurisprudenziale, amministrativa e penale, che ha finito per snaturarne la ratio: è quantomai urgente un intervento normativo che meglio definisca i profili sostanziali della responsabilità che consegue all'esercizio o al mancato esercizio di tale potere.

In particolare, occorre distinguere e delimitare i poteri del Sindaco e quelli propri della dirigenza, chiarendo che il Sindaco è responsabile politicamente dell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo mentre i dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Occorre altresì chiarire che il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di ordinanza ai sensi dell'articolo 50 (Competenze del Sindaco) e ai sensi dell'articolo 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale), salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.